

azienda SICURA

Periodico di informazione tecnica per la sicurezza dell'impresa

51

Ottobre 2013



dossier

IL DECRETO DEL "FARE"

- Primi indizi sul nuovo decreto antincendio
- Requisiti per carrelli elevatori
- AUA: istruzioni per l'uso



**LA SALUTE NEI LUOGHI
DI LAVORO È IMPORTANTE.
NON VOLTARLE LE SPALLE.**

PREVENI I DISTURBI MUSCOLOSCHЕLETRICI E LE MALATTIE RESPIRATORIE

Le malattie professionali non si manifestano subito. Per prevenirle i datori di lavoro e i lavoratori devono conoscere, adottare e applicare le misure di protezione e di tutela della salute.

Informazioni su **lavoro.gov.it** e **inail.it**

Sommario

Editoriale Con un poco di coraggio	3
Notizie in breve Formazione sull'uso di attrezzature Infortuni e malattie: 2012 in calo Semplificazioni per i lavoratori stagionali	4
Malattie professionali Malattie non tabellate: la lettura "espansiva" della Corte di Cassazione	6
Normativa Procedura europea di infrazione per RSPP esterni	9
Antincendio Nuovo decreto antincendio... fuochino!	13
Dossier Decreto del fare e sicurezza	15
Attrezzature Verifica di attrezzature: chiarimento?	19
Attrezzature Carrelli elevatori: nuovi requisiti e divieti	21
Rischi fisici Nuova direttiva UE sui campi elettromagnetici	24
Formazione Formazione: sperimentazione in Regione Lombardia	26
Formazione Formare i formatori alla sicurezza	27
Ambiente AUA: istruzioni per l'uso	29
Ambiente Gestione dei rifiuti	32



Azienda Sicura

PERIODICO DI INFORMAZIONE TECNICA
PER LA SICUREZZA NELL'IMPRESA

Distribuzione gratuita
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di
Brescia

Direttore responsabile:
Ing. Graziano Biondi

Redazione:
Ing. Piergiuseppe Alessi
Ing. Francesca Ceretti
On. Dr. Emilio Del Bono
Ing. Piergiulio Ferraro
Dr.ssa Maura Festa
Gianluigi Chittò
Sergio Danesi
Dr.ssa Tania Fanelli
Ing. Stefano Lombardi
Dr. Alberto Maccarinelli
Ing. Salvatore Mangano
Ing. Fabrizio Montanaro
Dr. Alessandro Pagani
Ing. Massimo Pagani
Piervincenzo Savoldi
Ing. Francesca Sorze
Bruno Stefanini
Dr.ssa Paola Zini
Dr. Roberto Zini

Editore:
SINTEX srl - Via Artigianato, 9
Torbole Casaglia (Bs)
Tel. 030.2150381

Progetto grafico
Dotcom Communication Company
studio@dotcom-web.it

Impaginazione e stampa:
Intese Grafiche s.r.l.

Anno XVII - n. 51 Ottobre 2013
Autorizzazione Tribunale di Brescia
n° 26 del 05-07-1996

www.farco.it
sintex@farco.it - info@farco.it



Rivista stampata
su carta Fedrigoni
Arcoprint E.W.
certificata FSC®.



APPALTI, SICUREZZA, SOA

Dal piccolo lavoro di manutenzione in azienda
al grande appalto di fornitura o servizi.

Dal lavoro per l'ente pubblico
al contratto tra aziende private.

Venerdì 25 Ottobre 2013

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Relais Franciacorta

Via Manzoni, 29 - Colombaro di Corte Franca (BS)

Contatti organizzativi:

Farco Group Sede
Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel 030.2150381
info@farco.it

Farco Group Mantova
Marmirolo (MN)
Via Achille Grandi, 3
Tel 0376.294602
mantova@farco.it

Attico SOA spa
Brescia (BS)
Via G. Oberdan, 140
Tel 030.6399631
info.soa@atticosoa.it

Attico SOA spa
Roma
Via Frascineto, 88
Tel 06.72673427
info.rm@atticosoa.it

Per indicazioni stradali:
www.relaisfranciacorta.it

Ore 09:00

Introduzione dei lavori

Dott. Roberto Zini - Presidente Farco Group

Ore 09:30

Appalto Pubblico: i profili di responsabilità

Ruoli e responsabilità nell'ambito del pubblico appalto
Avv. Gabriele Stivala

Ore 10:00

La disciplina dell'appalto pubblico e privato

La disciplina dell'appalto secondo la normativa vigente
Avv. Prof. Arturo Cancrini

Ore 11:00

Coffee Break

Ore 11:15

Appalto Privato: le responsabilità del committente

Ruoli e responsabilità nell'ambito delle attività di appalto
Dott. On. Emilio Del Bono

Ore 12:00

La gestione operativa della sicurezza negli appalti

Un modello per la verifica documentale, Duvri e Pos
Ing. Francesca Sorze

Ore 12:30

Conclusione dei lavori

Ing. Roberto Gentilini - Presidente Attico Soa
Segue dibattito

Ore 13:00

Aperitivo e Buffet

La partecipazione è gratuita e l'iscrizione obbligatoria
Costo per eventuale rilascio dell'attestato riconosciuto
come credito formativo per aggiornamento obbligatorio
di RSPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti: 50,00 € + iva

Informazioni e iscrizioni
www.farco.it - www.atticosoa.it



Roberto Zini

Sociologo, presidente Farco Group
zini@farco.it

Con un poco di coraggio

Non importa quanto piccolo sei.
E non importa neanche quanto grande è il mare da attraversare.
Quello che importa è il coraggio con cui lo affronti.

Un'impresa appassionante durata 20 ore e l'Italia del disastro della Costa Concordia, che ci rese ridicoli in tutto il mondo, ritrova l'orgoglio e il rispetto internazionale.

Forse non basterà il figurone del raddrizzamento al Giglio di quell'enorme nave da crociera per raddrizzare del tutto la figuraccia di quel naufragio e la tragedia delle vittime di quell'evento. Ma certo stavolta abbiamo dato il meglio.

Per mesi e mesi l'errore imperdonabile di Francesco Schettino e la sua fuga dalle responsabilità, urlata a muso duro ("torni a bordo cazzo!") dal comandante della Capitaneria De Falco, aveva pesato sull'immagine internazionale dell'Italia. Le riprese video della gigantesca nave bianca che si accasciava su un fianco per colpa di chi la governava, causando danni enormi alla bellissima isola del Giglio, fecero il giro del mondo, e in quel momento sembravano rappresentare la metafora dell'Italia. Un paese accasciato, in quello stesso giorno declassato dalle agenzie di rating, con la borsa che chiudeva per l'ennesima volta peggio delle altre borse europee e lo spread con i Bund tedeschi a rimarcare ancora di più la differente credibilità delle economie dei due Paesi.

Per questo vorremmo salutare la formidabile impresa del Giglio, dove è stato riportato al suo assetto iniziale un colosso da oltre 290 metri di lunghezza e quasi 70 di altezza, come una nuova metafora. Quella di un Paese che, se vuole, può fare cose apparentemente impossibili. Schierare uomini in gamba, capaci di lavorare in squadra con le migliori Teste del pianeta, intelligenze scintillanti; spirito di sacrificio; coraggio e capacità di scommettere su se stessi; tutte virtù che abbiamo ma non sempre esercitiamo. Verrebbe da dire, sulla scia di De Falco: "possiamo farcela, cazzo!". Ci sono momenti di morale basso, che però possono cambiare di colpo. Basta un sussulto d'orgoglio, un po' di coraggio. Il coraggio di cambiare, di credere nel futuro, nei nostri giovani, in noi stessi.

Il coraggio non è assenza di paura; in realtà è la "totale" presenza della paura con il coraggio di affrontarla. Descrive bene questo concetto di coraggio lo scrittore Indiano Osho che ci insegna a gioire di ciò che è nuovo, accettandolo senza riserve, e a rifuggire ciò che già conosciamo, i vecchi schemi che non si adattano più al mondo che è cambiato profondamente, ma che tratteniamo perché ci rassicurano e ci fanno sentire protetti. I coraggiosi si tuffano a capofitto nella vita: cercano ogni opportunità. La loro filosofia di vita non è quella delle compagnie di assicurazione. La loro filosofia di vita è quella degli scalatori di montagne, dei volovelisti, dei surfisti. I coraggiosi non praticano il surf solo nei mari: lo praticano anche nei loro mari interiori. Il coraggio può manifestarsi nella vita quotidiana di ognuno di noi; non parliamo di atti eroici tipici di circostanze eccezionali, ma dello sviluppare quel coraggio interiore che ci mette in grado di vivere vite piene, complete e autentiche. Il coraggio di cambiare ciò che deve essere cambiato, anche se chi è intorno a noi sostiene il contrario, di abbracciare il nuovo, nonostante le paure, affrontando il pericolo.

Un'ultima immagine: la parola coraggio deriva dalla radice latina cor, che significa "cuore"... essere coraggiosi significa vivere con il cuore; allora avanti... facciamo squadra, facciamo sistema... mettendoci un po' di cuore e ne usciremo.

Alessandro Pagani

Formatore e consulente Sintex
alessandro.pagani@farco.it

Formazione sull'uso di attrezzature

La Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, di concerto con la Direzione Generale Salute ha definito i soggetti formatori, ai fini dell'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 in attuazione dell'art. 73, comma 5, del d. lgs 81/08 - allegato a - lettera b - punto 1.1 - lettera f), sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro.

In particolare il decreto n. 7472 del 5 agosto 2013 stabilisce che le aziende utilizzatrici, che in-

tendono svolgere attività formative per l'abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro (individuata nell'allegato A lettera A dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012), limitatamente ai propri lavoratori, devono profilarsi nel sistema regionale di accreditamento attraverso l'auto-certificazione in cui viene altresì comunicato l'avvio delle attività formative.

Si ricorda inoltre che le aziende di cui sopra possono erogare, li-

mitatamente ai propri lavoratori, corsi di formazione e di aggiornamento per l'abilitazione all'uso delle specifiche attrezzature di lavoro esclusivamente presso l'unità locale/i ubicata/e, come da Registrazione in Camera di Commercio, nel territorio di Regione Lombardia.

L'attestato finale di abilitazione può essere dunque rilasciato direttamente dal soggetto erogatore senza logo regionale utilizzando il format allegato al decreto.

Infortuni e malattie: 2012 in calo

L'INAIL ha pubblicato la relazione annuale 2012 sugli infortuni che mostrano un significativo calo.

Le denunce pervenute all'Inail entro il 30 aprile 2013 relative a infortuni accaduti nel 2012 sono state 744.916: il dato registra una diminuzione dell'8,89% sul 2011 e del 23% sul 2008. Tra le denunce pervenute, quelle positivamente riconosciute dall'Istituto come casi di infortunio sul lavoro sono risultate 496.079: l'11,34% in meno rispetto allo stesso dato dell'anno precedente (quando i casi sono stati

559.504).

Per quanto riguarda gli episodi mortali, le denunce pervenute entro la stessa data e relative al 2012 sono state 1.296 (-5,19%): 790 di queste sono state effettivamente accertate dall'Inail come infortuni sul lavoro: un decremento dell'8,78% rispetto agli 866 casi mortali dell'anno precedente.

Sempre significativo il dato relativo al rapporto fra infortuni totali e infortuni occorsi sulla strada.

Più del 18% dei 496.079 infortuni totali si è verificato con un mezzo di trasporto fuori dall'azienda oppure "in itinere". Anche e soprattutto in riferimento agli infortuni mortali si riscontra una percentuale altissima di incidenza

(più del 50%) che si verifica sulla strada.

La presentazione dei risultati ha tuttavia evidenziato come siano comunque altissimi i costi della non sicurezza dato che gli infortuni sul lavoro hanno causato più di 12 milioni di giornate di inabilità con costo a carico dell'Inail (e di conseguenza dell'intero paese).

Per quanto concerne le malattie professionali, la relazione parla di circa 47mila e 500 denunce di malattia (1.000 in meno rispetto al 2011), con un aumento di quasi il 51% rispetto al 2008; la causa professionale è stata riconosciuta a circa il 37% di tali denunce, mentre il 3% è ancora "in istruttoria".

È possibile consultare la relazione sul sito internet www.inail.it.



Semplificazioni per i lavoratori stagionali

Il 12 aprile 2013 è stata pubblicata la notizia della firma del Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.

Il decreto fa riferimento a quanto indicato dal comma 13 dell'articolo 3 del D. Lgs. 81/08 che stabilisce misure particolari di applicazione della norma "nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali".

Le disposizioni si applicano anche "nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole".

La semplificazione riguarda gli ambiti della **sorveglianza sanitaria** e della formazione per le

lavorazioni indicate "ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria".

Il decreto stabilisce che gli adempimenti in materia di controllo sanitario "si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravii di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL"; la visita medica preventiva "ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la

propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici".

Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo possono adottare iniziative (convenzioni) finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

Per quanto riguarda gli obblighi di **formazione** invece il decreto stabilisce che sono considerati "assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro; ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione".



PENSARE ALLA SICUREZZA, PER NOI, È UN FATTO NATURALE.

CENTRO DI FORMAZIONE SINTEX

Tutti i mesi proponiamo corsi per **RSPP, datori di lavoro, preposti, lavoratori, addetti antincendio e primo soccorso, uso di attrezzature e altro ancora**

Consulta il sito www.farco.it per tutte le novità

Farco Group Brescia
Torre della Cassinetta 10/12
Via Artigianato, 4
Tel. 030 271 30164
info@farco.it - www.farco.it

Farco Group Mantova
Mantovana 20/22
Via Alchimia Grandi, 3
Tel. 0376 29 44 22
mantova@farco.it

Farco Group
Centro di Formazione
Antincendio
e Primo Soccorso
Sintex

FARCO
SINTEX

Malattie professionali

Emilio Del Bono

Consulente giuridico Sintex
emilio.delbono@farco.it

Malattie non tabellate: la lettura “espansiva” della Corte di Cassazione

Le tabelle delle malattie professionali: tra indicatori rigidi e forme di presunzione
Gli obblighi del datore e dell’Inail
La “causalità debole”

Il DPR n.1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) prevede, all’art.3, l’obbligo di assicurazione, e dunque di risarcimento da parte dell’Inail, delle “*malattie professionali indicate nelle tabelle purchè siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nelle tabelle stesse*”.

Le tabelle predette, secondo il Dpr, possono peraltro essere “*modificate o integrate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative*”.

A questo riguardo il Dpr 1124 in origine veniva appunto definito un sistema rigido poiché per la determinazione delle malattie da considerarsi professionali faceva riferimento esclusivo alle Tabelle ministeriali.

Le tabelle, è bene ricordare, si articolano infatti su tre indicatori: la prima colonna riporta la malattia; la seconda colonna, le lavorazioni che comportano esposizione a un determinato agente patogeno; la terza colonna il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Nel 1988 **la Corte Costituzionale** ha tuttavia introdotto delle novità significative; infatti con la **sentenza n.17**, dichiarando la parziale illegittimità dell’art. 3 del Dpr 1124/1965, ha previsto la copertura assicurativa **anche per le malattie “diverse da quelle comprese nelle**

tabelle allegate, purché malattie per le quali sia provata comunque la causa di lavoro”.

In questo modo le tabelle hanno cambiato la loro natura: oggi non sono più un indicatore rigido delle malattie professionali possibili, ma una forma di presunzione circa la riconducibilità di una patologia ad un’origine professionale, eliminando così l’onere della prova per il lavoratore che richieda la copertura Inail.

Se il lavoratore ha contratto infatti una malattia definita dalle tabelle avrà diritto automaticamente all’indennizzo Inail senza dover provare alcunchè. In caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve invece dare prova dell’origine professionale della malattia.

Va detto che le tabelle hanno avuto anche recenti revisioni (ad esempio il D.M. 9 aprile 2008 contenente le Nuove Tabelle delle Malattie Professionali in Industria e in Agricoltura e D.M. 11.12.2009) che hanno registrato la evoluzione della letteratura medico scientifica.

Per ciò che concerne **la denuncia di malattia professionale** si ricorda che l’iter di riconoscimento di una malattia professionale da parte dell’Inail inizia con la compilazione del certificato di malattia professionale che va inviato al datore di lavoro *entro 15 giorni* e questo ultimo ha *5 giorni di tempo* per inviarlo all’Inail stesso.

A questo riguardo la Corte Costituzionale si è pronunciata in modo chiaro (sent. 206 del 1988) sancendo che “*la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo*

giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia. Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Inail la denuncia con il certificato medico".

Su questo quadro normativo si inseriscono i pronunciamenti della Corte di Cassazione a cominciare dalla **sentenza 2012, n.17438 Sezione Lavoro**, ovvero quella avente ad oggetto una patologia tumorale per prolungato utilizzo del telefono cellulare. Nella sentenza in oggetto è stata infatti riconosciuta l'origine professionale di un neurinoma del ganglio di Gasser, ovvero, di un "tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino". Il tutto conseguenza dell'uso, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all'orecchio sinistro a fini lavorativi.

La causa per il riconoscimento di tale malattia professionale era stata promossa nei confronti dell'Inail da parte di un dirigente di azienda colpito da questa grave forma di tumore, al fine di ottenere appunto l'indennizzo previsto dal DPR n.1124/65. Il giudice di primo grado non aveva inizialmente riconosciuto alcun obbligo a carico dell'Ente assicuratore, ma la Corte d'Appello aveva al contrario accolto la richiesta del dirigente.

L'Inail aveva infine proposto ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione ha respinto tale ricorso dando ragione al lavoratore e riconoscendo, per la prima volta, questa nuova forma di malattia professionale.

Ciò che è stato dibattuto in sede processuale è assai rilevante per il nostro ragionamento, ovvero se, sulla base degli studi scientifici esistenti, fosse possibile configurare tale patologia come di origine professionale.



Ora, il neurinoma del ganglio di Gasser è una patologia che non compare in nessuna tabella ministeriale, così come in esse non vi sono riportate lavorazioni che esponano a radiazioni non ionizzanti derivanti dall'uso di telefono cordless o cellulare. Tuttavia oggi, dopo la sentenza della Corte Costituzionale prima citata, la Giurisprudenza può estendere il riconoscimento e l'indennizzo di malattie professionali non tabellate.

Lo fa attraverso il loro riconoscimento scientifico in sede processuale.

Nel caso in oggetto della sentenza 17438/2012, tutti si è fondato sull'analisi della credibilità e della tenuta logica delle dichiarazioni del CTU nominato dalla Corte d'Appello. Come è noto, infatti, la Suprema Corte non può entrare nel merito dell'accertamento dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se la sentenza impugnata e portata alla sua attenzione non contenga carenze o illogicità sul piano logico e giuridico.

La Corte, ha consolidato pronunce anche precedenti ed ha stabilito che *"nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di **ragionevole certezza**, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, **questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità**".*

Malattie professionali

Nel caso specifico la Corte d'Appello e la Cassazione a conferma, hanno dunque riconosciuto che pure in presenza di una "situazione individuale" ed a una "causalità debole" del nesso malattia-attività lavorativa, rimaneva tuttavia solido in piedi il "rilevante grado di probabilità" tra patologia ed esposizione prolungata all'utilizzo del telefono cellulare o cordless.

Così la sentenza ha raggiunto la prova del nesso di causa tra la malattia patita dal lavoratore e l'esposizione professionale a un agente ritenuto patogeno.

Interessante è anche valutare **quale rilevanza penale** può avere una sentenza di questa natura sui responsabili in materia di sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, dirigente, preposto ecc.). Sulla scorta dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza e della dottrina la "**causalità debole**" che ha trovato accoglimento in ambito previdenziale non dovrebbe tuttavia essere in grado di sostenere un'accusa in un giudizio penale. Essa, infatti, nelle stesse parole della Corte non raggiunge quell'"elevato grado di probabilità, prossimo alla certezza" richiesto invece dalla giurisprudenza della Cassazione penale, come necessario ai fini della prova del nesso di causa in un processo appunto di natura penale.

Una conseguenza si deve inoltre registrare: il riconoscimento dell'origine professionale del

tumore comporta tuttavia che l'**effetto sulla salute** di una prolungata esposizione alle radiazioni emesse da telefoni cellulari o cordless debba essere **affrontato in sede di valutazione dei rischi**.

L'art.28 del D.Lgs. n.81/08 impone infatti al datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, che la valutazione debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Si vede quindi come l'evoluzione del riconoscimento di malattie professionali non solo tabellate, ma anche quelle non tabellate, produca anche precedenti sensibili per gli obblighi in capo ai soggetti responsabili della prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro parrebbe quindi avere l'obbligo di valutare anche questo rischio.

La valutazione del rischio dovrà quindi considerare l'uso del telefono, e dovrà eventualmente escludere tale rischio.

In caso di condizioni di lavoro al contrario assimilabili a quelle ricostruite in sentenza (esposizione al telefono intensa e prolungata) occorrerà provvedere ad adeguate misure di prevenzione (auricolare, formazione e informazione circa il corretto uso del telefono e i rischi che ne possono derivare).

In conclusione il tema del riconoscimento delle

malattie professionali non tabellate appare assai chiaro nella sua evoluzione giurisprudenziale sotto il profilo del riconoscimento di indennizzo. Diversa e da accertare è la sua ricaduta penalistica sulle eventuali responsabilità dei datori di lavoro e dei suoi collaboratori (Rsp, medico competente, Dirigenti) in caso di insorgenza della malattia professionale ed ancora da ben valutare sarà l'impatto sulle eventuali sanzioni contravvenzionali per mancato adempimento di obblighi di valutazione dei rischi ed adozione di misure conseguenti.



Maura Festa

Consulente legale Sintex

maura.festa@farco.it

Procedura europea di infrazione per RSPP esterni

Aviata contro l'Italia una nuova procedura di infrazione: la Direttiva Europea in materia di prevenzione e protezione indica un ordine di priorità della figura interna del RSPP, disponendo l'organizzazione esterna del Servizio solo ove ciò non sia possibile

Il Ministero per gli Affari Europei ha trasmesso in data 2 luglio 2013 alle Commissioni del Lavoro e degli Affari Sociali la comunicazione dell'avvio di una **procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia**, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito TFUE).

Non è la prima volta che la Commissione Europea instaura procedimenti volti a sanzionare l'Italia per violazioni del diritto dell'Unione ovvero per il mancato o **scorretto recepimento di direttive europee**.

La Commissione Europea, infatti, ha fra i suoi compiti quello di vigilare costantemente sull'adempimento da parte degli Stati membri degli obblighi gravanti su essi in forza dei Trattati e la procedura d'infrazione costituisce senza dubbio uno strumento indispensabile per garantire il rispetto e l'effettività del diritto dell'Unione.

La procedura d'infrazione n. 2013/4117 (benché non sia ancora possibile parlare di una "procedura", in quanto essa tecnicamente si instaura solo con l'avvio della fase contenziosa, successiva a quella attuale, come specificato oltre) contesta all'Italia una violazione delle norme europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, il non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CEE del 12/06/1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Nello specifico l'infrazione pervenuta al nostro Ministero ha ad oggetto l'attività di prevenzione e protezione e la figura del responsabile dell'omonimo Servizio (RSPP), come disciplinata dagli articoli 31 e seguenti del D. Lgs. 81/2008.

Il Testo Unico attualmente in vigore, confermando quanto già contenuto nel D. Lgs. 626/1994, dispone che le mansioni di responsabile del servizio pre-

venzione e protezione possono essere svolte:

- direttamente dal datore di lavoro nelle aziende industriali fino a trenta dipendenti (RSPP datore di lavoro);
- da personale interno all'azienda designato dal datore di lavoro;
- da personale esterno all'azienda.

L'ipotesi di cui all'ultimo punto è **obbligatoria** nel caso in cui l'azienda non annoveri fra i dipendenti persone in possesso dei requisiti elencati dall'art. 32 D. Lgs. 81/08.

Il legislatore italiano riconosce, invece, al datore di lavoro di aziende sotto i trenta dipendenti o di aziende in cui siano presenti lavoratori con idonei requisiti, la possibilità di organizzare internamente il Servizio Prevenzione e Protezione. Anche in tal caso, per altro, permane la **possibilità** di ricorrere a conoscenze e competenze professionali esterne al fine di integrare, ove necessario, l'azione del Servizio.

L'art. 31 comma 6 D. Lgs. 81/2008, comunque, sancisce l'**obbligo** di istituire un Servizio Prevenzione e Protezione interno all'azienda ovvero all'unità produttiva in capo al datore di lavoro di:

- aziende industriali in cui sono presenti¹ sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'Allegato I del D. Lgs. 334/1999 (e soggette all'obbligo di notifica o rapporto ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto);

¹ Ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 334/1999, richiamato dallo stesso Testo Unico, si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.

Normativa



- centrali termoelettriche;
- impianti nucleari, di sorgenti di radiazioni di categoria A, installazioni di deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi (artt. 7, 28 e 33 D. Lgs. 230/1995);
- aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

In definitiva, dunque, la normativa italiana prevede quattro alternative:

- un RSPP **"diretto"**, svolto internamente e guidato, appunto, direttamente dal datore di lavoro (art. 34);
- un RSPP **obbligatoriamente interno** per le ipotesi su richiamate (art. 31 comma 6);
- un RSPP **interno** con **possibilità** di ricorrere a **competenze esterne** integrative e di supporto;
- un RSPP **obbligatoriamente esterno** per aziende che abbiano al loro interno soltanto dipendenti che non soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 32 (art.31 comma 4).

Non così, invece, la normativa europea che impone al datore di lavoro di fare ricorso a competen-

ze (persone e servizi) **esterne** all'impresa **soltanto nel caso** in cui le competenze dell'impresa siano insufficienti per organizzare le attività di protezione e prevenzione.

A questo proposito l'art. 7 della Direttiva 89/391/CEE relativo ai Servizi di Prevenzione e Protezione: "[...] Il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/o nello stabilimento.

Se le competenze nell'impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/o allo stabilimento.

Non mancano le opinioni di chi sostiene che il legislatore italiano abbia di fatto già recepito e dato attuazione al principio di "precedenza" del SPP interno rispetto a quello esterno: *in primis* ponendo la possibilità di un **Servizio esterno solo come alternativa** ad un'organizzazione interna della sicurezza e, poi, **non esonerando dalla sua responsabilità il datore di lavoro anche nel caso di un RSPP esterno.**

"Salvo quanto previsto dall'articolo 34, Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e prote-

zione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva o incarica persone o servizi esterni [...].

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia" (art. 31 D. Lgs. 81/2008, commi 1 e 5).

LA "PROCEDURA"

È bene ricordare che il funzionamento della procedura di infrazione (artt. 258 e 260 TFUE) prevede una fase pre-contenziosa, caratterizzata dall'invio allo Stato membro di una lettera di "intimidazione" e volta a indurre lo Stato membro a mettersi volontariamente in regola con il diritto dell'Unione. Con la messa in mora, decorre un breve periodo di due mesi durante il quale lo Stato può presentare osservazioni inerenti la contestazione. Valutate come insoddisfacenti tali osservazioni ovvero decorso inutilmente il termine per la loro presentazione, la Commissione invia un parere motivato allo Stato membro indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all'inadempimento e assegnando un ulteriore termine entro il quale provvedere (diffida).

Ad oggi la procedura 2013/4117 è ancora in questa prima fase: l'Italia ha avuto tempo sino al 26 agosto per fornire una risposta alla Commissione e si è ora in attesa del prossimo passo della Commissione stessa.

Ma quali sono i possibili sviluppi?

Ai sensi dell'art. 258 TFUE, il parere motivato della Commissione Europea deve esporre in modo logico e dettagliato i motivi che hanno determinato il con-

vincimento della Commissione stessa circa il fatto che l'Italia abbia mancato agli obblighi alla stessa incombenti in virtù del trattato. Contestualmente, infatti, allo Stato membro viene chiesto di conformarsi al dettato della direttiva europea entro un termine fissato con il medesimo atto.

Se, poi, l'Italia non provvede ad ottemperare o comunque non lo fa entro detto termine, la Commissione può esercitare il potere conferitogli di adire la Corte di giustizia europea, presentando ricorso per inadempimento.

Detto ricorso apre la fase contenziosa che si conclude con una sentenza della medesima Corte.

L'articolo 260 TFUE riconosce, peraltro, alla Commissione europea l'ulteriore facoltà di adire nuovamente la Corte di Giustizia, qualora ritenga che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, senza dover intraprendere un nuovo "procedimento di infrazione" a partire dalla fase precontenziosa.



ULTIM'ORA

Il decreto del "fare" convertito in legge ad agosto 2013 ha introdotto all'articolo 31 del D. Lgs. 81/08 la parola "prioritariamente" per stabilire che il datore di lavoro debba, prioritariamente appunto, organizzare il SPP all'interno dell'azienda prima di ipotizzare un SPP esterno.

Sarà questa la risposta a quanto osservato dalla commissione europea? Questo termine metterà fine alla questione?

LIFELINE

Il design innovativo di Defibtech permette a tutti di avere un AED salva-vita



Design

Con il suo colore nero e giallo brillante, curve eleganti, Lifeline AED è facilmente identificabile ovunque.

Tecnologia Avanzata

La defibrillazione bifasica che utilizziamo è estremamente efficace nel rianimare i pazienti affetti da fibrillazione ventricolare - la forma più comune di arresto cardiaco improvviso.

Facile da usare

Lifeline AED è stato progettato per essere veloce e semplice da utilizzare. Costruito secondo i più elevati standard di qualità richiesti dai professionisti dell'emergenza. Ma semplice anche per gli utenti non-medici.

Leggero, Resistente

Solo 1,9 kg., anche un bambino potrebbe trasportarlo. Inoltre, il Lifeline AED è testato secondo le specifiche "drop and shock" dell'Esercito degli Stati Uniti.

I defibrillatori Lifeline Defibtech sono distribuiti da:

FARCO
GROUP

Farco Group Brescia
Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel. 030.21.50.044
info@farco.it - www.farco.it

Farco Group Mantova
Marmirolo (MN)
Via Achille Grandi, 3
Tel. 0376.29.46.02
mantova@farco.it

Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 - G.U. S.G., n. 214/2012

Art. 7 - Comma 11

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la **dotazione e l'impiego**, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di **defibrillatori semiautomatici** e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Impugnatura

L'impugnatura ampia e rivestita di gomma lo rende semplice da sganciare dal supporto e portarlo velocemente al paziente.



Testo, Luci e Guide Vocali

Una voce calma guida il soccorritore passo dopo passo supportato da led che indicano le diverse fasi di utilizzo.



Elettrodi a portata di mano

Gli elettrodi adesivi sono nascosti in una tasca posteriore pronti per essere applicati.



Tasti grandi

I pulsanti "Power On" e "Shock" sono luminosi e di grandi dimensioni, facili da premere anche nelle situazioni più difficili.



Massimo Pagani

Ingegnere gestionale Sintex

massimo.pagani@farco.it

Nuovo decreto antincendio... fuochino!

A più di quindici anni dalla pubblicazione del D.M. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) sembra finalmente in arrivo il nuovo decreto sulla sicurezza antincendio.

La nuova norma, prevista dall'articolo 46 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dovrà aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio da adottare in tutte le attività soggette al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tali disposizioni troveranno quindi attuazione indipendentemente dal fatto che l'attività sia soggetta o meno ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, e quindi indipendentemente dal fatto che l'attività rientri tra quelle elencate in allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi).

Secondo quanto previsto dal citato articolo 46 il nuovo decreto, adottato dai Ministeri dell'interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale, dovrà definire, in relazione ai fattori di rischio:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1. le misure per evitare l'insorgere di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2. le misure precauzionali di esercizio;
3. i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4. i criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincen-

dio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Ma quali saranno i nuovi obblighi di prevenzione incendi? Si sa che i contenuti di una legge non sono certi fino alla sua pubblicazione, ma alcune anticipazioni iniziano a trapelare. Le più importanti e attendibili sono quelle contenute nel nuovo manuale sulla formazione antincendio pubblicato dall'INAIL nel maggio 2013.

Il nuovo e importante testo dell'Inail, curato dal dott. ing. Raffaele Sabatino con la collaborazione del dott. ing. Massimo Giuffrida, dopo una breve ma dettagliata rassegna sull'evoluzione della normativa antincendio in Italia, riporta che:

- *il CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi), che costituisce un tavolo tecnico di confronto tra il C.N.V.V.F. e gli esponenti delle altre amministrazioni, del mondo produttivo e della società civile sta ultimando i lavori relativi alla predisposizione del nuovo D.M. 10 marzo 1998;*



Antincendio

- la bozza appare non discostarsi dall'attuale decreto in vigore e non dovrebbe presentare particolari difficoltà interpretative, non stravolgendo l'impianto del medesimo;
- sarà specificato che i docenti dei corsi dovranno avere specifica esperienza in materia di antincendio.

Queste prime affermazioni anticipano quindi che non si tratterà di una vera e propria rivoluzione, confermando tra l'altro la modernità ed efficacia di un decreto (il D.M. 10 marzo 1998) che, pur se pubblicato nel secolo trascorso, incorpora già i principi base oggi contenuti nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Ma le anticipazioni più interessanti riguardano la classificazione del rischio di incendio e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione. Il nuovo decreto dovrebbe infatti presentare le seguenti interessanti novità:

- tutte le attività di categoria A e B del D.P.R. 151/2011 saranno definite a rischio medio;
- tutte le attività di categoria C del D.P.R. 151/2011 saranno definite a rischio elevato;
- per gli addetti antincendio saranno previsti aggiornamenti triennali di 2, 5 e 8 ore rispettivamente per attività a rischio basso, medio e alto (per similitudine con il DM 388/03 relativo al primo soccorso aziendale);
- tutti gli addetti antincendio operanti nelle attività di categoria B e C del DPR 151/2011 dovranno ottenere l'attestato di idoneità tecnica dei VVF.

Sembra chiara l'intenzione del legislatore di colmare anzitutto il vuoto legislativo relativo all'aggiornamento della formazione per gli addetti antincendio aziendali, confermando tra l'altro la periodicità (triennale) e la durata (2, 5 e 8 ore) dei corsi di aggiornamento già proposte da una Circolare del Mi-

nistero dell'Interno.

L'inserimento delle attività in categoria C tra quelle a rischio elevato richiederà sicuramente un maggiore impegno delle aziende nell'ambito della formazione, essendo previsto per gli addetti antincendio in queste attività un corso iniziale di 16 ore e, ora, un aggiornamento triennale di 8 ore.

Restano alcuni dubbi: quale maggiore apporto di sicurezza potrà portare l'obbligo di ottenere l'attestato di idoneità tecnica dei VVF per così tanti addetti antincendio (tutti quelli in attività di categoria B e C)? Sarà riformato (finalmente) anche l'esame per l'ottenimento dell'attestato di idoneità tecnica? Non sarebbe più efficace richiedere una maggiore qualificazione dei formatori e dei centri che erogano questi corsi?

Chiudiamo segnalando i contenuti del nuovo manuale Inail. Il testo offre una ricca panoramica sulla classificazione dei fuochi, sulle tecniche di estinzione, sul controllo e la manutenzione degli impianti antincendio e sulla pianificazione e l'organizzazione delle emergenze, costituendo un ottimo strumento per la formazione degli addetti alle squadre antincendio.



Classificazione del rischio di incendio	Rischio basso	Rischio medio		Rischio elevato
Categoria secondo D.P.R. 151/2011	Non soggetto	A	B	C
Corso iniziale	4 ore	8 ore		16 ore
Aggiornamento	2 ore	5 ore		8 ore
Periodicità	Triennale	Triennale		Triennale
Obbligo attestato di idoneità tecnica	No	No	Sì	Sì

Tabella 1 – Una sintesi di quanto previsto dal manuale dell'INAIL in materia di formazione

Alessandro Pagani

Consulente e formatore Sintex

alessandro.pagani@farco.it

DECRETO DEL FARE e SICUREZZA

Nel mese di agosto 2013 sono entrate in vigore importanti novità normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'occasione per la revisione normativa si è presentata con la legge del 9 agosto 2013, n. 98, conversione con modificazioni del decreto-legge n. 69/2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Il decreto è meglio noto con il nome di "**decreto del fare**"; nome ambizioso dato ad un provvedimento contenente diverse misure su diverse materie.

L'entrata in vigore del decreto è il 22 giugno 2013 e mira al rilancio dell'economia, così indica il titolo, e alla semplificazione del quadro amministrativo e normativo.

Affrontiamo di seguito alcune novità presenti nel nuovo quadro normativo.

I volontari

Una delle prime modifiche evidenti è quella che riguarda l'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008, in particolare il comma 12-bis, dove viene definito il campo di applicazione per quel che riguarda la figura dei "volontari".

La figura del volontario viene definita in modo più preciso e dettagliato:

volontari di cui alla legge 10 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90

della legge 17 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

A queste figure si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto 81 che saranno applicate con modalità di attuazione concordate con i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile.

Il nuovo articolo però specifica anche che, ove uno dei soggetti svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il datore di lavoro è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

IL DUVRI

Una novità importante con ricadute pratiche significative è quella che riguarda l'articolo 26; novità che però attualmente è solo sulla carta perché sospesa in attesa di decreto attuativo.

La modifica all'art.26 riguarda il comma 3 e prevede che, per alcune tipologie di committenti che svolgono attività a basso rischio lavorativo, ci sia la possibilità (non l'obbligo) di sostituire

la redazione del DUVRI con l'individuazione di un **incaricato**, in possesso di **formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta**.

La possibilità di scelta tra DUVRI e nomina di un "incaricato" riguarda i soli casi in cui l'attività del committente risulti **a basso rischio per la sicurezza e per la salute dei lavoratori**; la definizione di cosa significhi "basso rischio" è rimandata ad un **decreto applicativo**, cosa che rende di fatto impossibile ricorrere oggi a tale incarico.

L'incaricato dovrà essere *in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito,*

nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro.

Pare importante, fin da oggi, anche se non espressamente richiesto, prevedere che l'incarico venga assegnato con nomina scritta, con data certa e con accettazione scritta dell'incarico.

La possibilità del datore di lavoro committente di procedere alla individuazione del proprio incaricato in sostituzione del DUVRI sarà operativa solo quando verrà emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **decreto applicativo** previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in cui saranno **individuati settori di attività a basso rischio** di infortuni e malattie professionali; tale individuazione avverrà sulla base di *criteri e parametri oggettivi, desunti dagli **indici infortunistici** dell'INAIL e **relativi alle malattie professionali** di settore e specifiche della singola azienda.*

Ulteriore modifica all'articolo 26 riguarda l'estensione dell'esonero dall'obbligo del DUVRI. In questo caso rimane in vigore l'articolo 3-bis che esclude dall'obbligo del DUVRI i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature; a questi esoneri viene aggiunto quello relativo ai **contratti di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture di durata inferiore a cinque uomini/giorno**. Si ricorda che l'esonero è valido sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui



al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. In aggiunta si ricorda che, anche in caso di esonero dalla redazione del DUVRI, rimangono in vigore i commi 1 e 2 dell'articolo 26 in materia di verifica dei requisiti dell'appaltatore e di coordinamento e cooperazione, che rimangono comunque sempre obbligatori.



Formazione

La Legge n. 98/2013 modifica sia l'articolo 32 che l'articolo 37 inserendo un comma finalizzato ad evitare la ripetizione di contenuti della formazione comuni a diversi percorsi formativi:

Art. 32 comma 5-bis: *“in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati”;*

Art. 37 comma 14-bis: *“in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati”.*

A ciò si aggiunga che **“le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6”.**

Cantieri

Di notevole impatto la modifica che ha di fatto ampliato in modo importante **il numero dei casi di esonero dagli obblighi di cui al titolo IV**. Sono infatti esclusi:

“g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini/giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI”.

La stessa applicazione del Titolo IV verrà ridefinita con il solito Decreto Ministeriale da emanare per i settori degli spettacoli musicali e cinematografici, e teatrali e per le manifestazioni fieristiche.

La Legge introduce inoltre il nuovo articolo 104 bis del Decreto Legislativo n. 81/2008 che prevede un ulteriore Decreto Ministeriale di individuazione di **modelli semplificati** per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), “fermi restando i relativi obblighi”; i “modelli semplificati” dovranno comunque rappresentare una valutazione di tutti i rischi lavorativi, nessuno escluso, e includere sempre e comunque tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione.

Certificato medico di idoneità per apprendisti e minori

L'art. 42 del Decreto del Fare ha previsto la soppressione del certificato medico di idoneità per l'assunzione degli apprendisti (art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668) e dei minori (all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e s.m.i.). Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), gli obblighi in parola non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro.

Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.

Antincendio

Anche il D.P.R. 151/2011 viene modificato dal decreto del fare, laddove quest'ultimo prevede l'esenzione dalla presentazione dell'istanza preliminare prevista dall'art. 3 del dpr, qualora i soggetti indicati all'art. 11 comma 4 siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

L'articolo 11 comma 4 stabilisce che gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'allegato 1, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso).

Fermo restando quanto detto, la norma stabilisce che detti soggetti presentino l'istanza preliminare (di cui agli articoli 3 e 4) entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del DPR (cioè entro Ottobre 2014).

Decreto del fare?

Come ormai prassi consolidata ogni singola novità normativa introdotta, ad una lettura attenta, è costantemente rimandata ad ulteriori decreti, con coinvolgimenti della Commissione Consultiva permanente e della Conferenza Stato Regioni.

Questi riferimenti a successivi decreti attuativi, che nel migliore dei casi arrivano mesi dopo l'introduzione dell'obbligo nella norma, fanno sì che gli adempimenti slittino costantemente nel tempo e rendono di fatto inapplicabile quanto indicato. Il decreto del fare, in questo caso, si trasforma nel decreto del "faremo", tradendo in parte lo spirito del decreto stesso che mira alla semplificazione ma che prevede l'emanazione di ulteriori successivi decreti che andranno a costituire un corpus normativo ricco di rimandi tra un decreto e l'altro che complicheranno sempre più la normativa di riferimento.



Sanzioni

"*Dulcis in fundo*" ecco le novità in materia di sanzioni. È stato convertito in legge anche il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno e in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione), che **innalza tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative del 9,6%, aumentando quindi il costo economico della mancata prevenzione e protezione.**

Piergiulio Ferraro


Ingegnere gestionale Sintex
piergiulio.ferraro@farco.it

Verifica di attrezzature: chiarimento?

Decreto del “fare”: le novità in materia di “verifiche periodiche”
Novità su tempi e modalità di richiesta a Inail, Asl e soggetti privati

La recente entrata in vigore del “Decreto del fare” (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) ha introdotto varie modifiche al D.Lgs. n. 81/2008.

Tra le più significative si rileva la modifica apportata all’art. 71, con specifico riferimento al comma 11 riguardante le verifiche periodiche delle attrezzature riportate nell’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008.



Art. 71 comma 11 (in seguito a modifiche decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69)

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»

La novità sostanziale è costituita dalla possibilità esercitabile, da parte del datore di lavoro, di richiedere, per le attrezzature rientranti nell’allegato VII, **le verifiche successive alla prima** direttamente al soggetto privato abilitato, senza passare da una “autorizzazione preventiva”

Attrezzature

dell'ASL (per la prima verifica rimane il passaggio obbligatorio dall'INAIL, con eventuale verifica effettuabile dal soggetto privato abilitato solo dopo 45 giorni "decorsi inutilmente" dalla richiesta).

La seconda novità consiste nella tempistica di effettuazione prevista per la prima visita, non più fissata secondo le periodicità indicate nell'allegato VII, ma in ogni caso pari a **45 giorni** dalla messa in servizio dell'attrezzatura.

Proprio quest'ultima novità presenta delle criticità di applicazione che dovranno inevitabilmente essere chiarite dal Ministero, con particolare riferimento alle attrezzature a pressione. Infatti, mentre per le attrezzature di sollevamento la messa in servizio è rappresentata sostanzialmente dalla "denuncia" dell'attrezzatura all'INAIL con seguente attribuzione del numero di matricola,

per le attrezzature a pressione resta in vigore il D.M.A.P. n. 329/04 in cui, all'art. 4, è stabilito l'obbligo di "verifica di messa in servizio" che il datore di lavoro deve chiedere esclusivamente all'INAIL (per alcune categorie di attrezzature), il quale rilascia, in seguito a sopralluogo, specifico verbale di verifica rappresentante la messa in servizio "ufficiale" dell'attrezzatura.

Inoltre potranno nascere diverse interpretazioni sulle tempistiche legate all'effettuazione della prima verifica, sia per le attrezzature di sollevamento (nel caso in cui sia già stata inviata la denuncia all'INAIL) che per quelle a pressione (nel caso in cui sia già stata inviata la dichiarazione di messa in servizio ad ASL/INAIL), in quanto, come indicato in precedenza, con le nuove modifiche la tempistica per la prima verifica è fissata in ogni caso in 45 giorni dalla messa in servizio.

ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO	ATTREZZATURE A PRESSIONE
<ol style="list-style-type: none">1. DENUNCIA ATTREZZATURA2. RICHIESTA PRIMA VERIFICA PERIODICA INAIL entro 45 giorni dalla messa in servizio3. Trascorsi 45 giorni dalla richiesta, il DDL può avvalersi a propria scelta di soggetti pubblici o privati abilitati.4. VISITE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA con periodicità da allegato VII D.Lgs. n. 81/2008.	<ol style="list-style-type: none">1. RICHIESTA DI VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO (ove obbligatorio) ESCLUSIVAMENTE ALL'INAIL2. Ricevuto il verbale dall'INAIL (in seguito a sopralluogo), comunicazione di DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO ad ASL/INAIL.3. RICHIESTA PRIMA VERIFICA PERIODICA INAIL (entro 45 gg dalla dichiarazione di messa in servizio)4. Trascorsi 45 giorni dalla richiesta, il DDL può avvalersi a propria scelta di soggetti pubblici o privati abilitati.5. VISITE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA con periodicità da allegato VII D.Lgs. n. 81/2008.

Tabella 1: schema sintetico delle nuove modalità da seguire per la gestione delle verifiche delle attrezzature.

Piergiuseppe Alessi

Ingegnere gestionale Sintex
piergiuseppe.alessi@farco.it

Carrelli elevatori: nuovi requisiti e divieti

La nuova norma UNI EN ISO 3691-1

Con la recente pubblicazione della norma UNI EN ISO 3691-1 "Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi" viene data risposta ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva di Nuovo Approccio 2006/42/CE sul macchinario.

La nuova norma, seppur ad oggi disponibile in sola lingua inglese, è rivolta a costruttori, venditori, utilizzatori, verificatori e organismi di controllo dei carrelli industriali motorizzati e sostituzione delle precedenti UNI EN 1726-1 e UNI EN 1551, assumendo lo status di norma nazionale italiana.



È una disposizione di tipo C che, oltre a coprire i requisiti di sicurezza e le verifiche dei carrelli industriali, tratta le funzioni di visibilità, rumore, vibrazioni, requisiti elettrici, compatibilità elettromagnetica, partenza e movimento, frenatura, controllo manuale degli attuatori, sistemi di salita e di inclinazione, posizioni dell'operatore, protezione contro schiacciamento, cesoiamento e intrappolamento, stabilità.

In particolare, fornisce i dettagli di sicurezza e verifica dei seguenti tipi di carrelli industriali motorizzati come definito nella UNI 5053:

- carrelli industriali elevatori controbilanciati con forche a sbalzo;
- carrelli con sollevatore retrattile o con piastra porta forche retrattile;
- carrelli elevatori con forche fra i longheroni;
- carrelli elevatori a forche ricoprenti;
- carrelli elevatori a pianale ad alto sollevamento;
- carrelli con posto di guida elevabile fino a 1200 mm;
- carrelli elevatori a presa unilaterale;
- carrelli elevatori a presa bilaterale ed a presa frontale e laterale;
- carrelli per pallet (transpallet);
- carrelli elevatori bidirezionali e multi direzionali;
- carrelli trattori con forza di traino fino a 20.000 N, compresi;
- carrelli elevatori fuoristrada;
- carrelli industriali alimentati a batteria, a gasolio, benzina o GPL



Attrezzature

Per ognuno dei mezzi indicati, i principali requisiti di sicurezza sono:


- dispositivi supplementari di sicurezza per freno di stazionamento;
- dispositivo “uomo presente” anche sui carrelli termici che impedisce la traslazione quando il carrellista abbandona il carrello e relativa estensione al blocco delle funzioni idrauliche del sollevatore e delle attrezzature per i carrelli elettrici e termici;
- controllo a doppia azione in presenza di attrezzature con possibilità di caduta libera del carico;
- la misura delle feritoie nella griglia reggi-carico, se presente, non deve superare i 150 mm in una delle due dimensioni;
- nuove specifiche sulle prestazioni dei dispositivi di trattenimento batterie di trazione per i carrelli elettrici;
- requisiti supplementari per i freni di stazionamento e di servizio dei carrelli;
- il sistema di fissaggio delle protezioni fisse – che si prevede possano essere rimosse dall'utiliz-

zatore con rischio di perdita dei fissaggi – deve rimanere sulla protezione o sul carrello;

- sui carrelli elevatori con operatore a piedi / in piedi ad una estremità, il montante deve essere protetto – per esempio da un riparo trasparente – nel lato di fronte ai comandi operativi;
- maggiorati i requisiti richiesti dalla ISO 13564-1:2012 Visibilità.

Il punto veramente innovativo, per i carrelli controbilanciati, consiste nella verifica della stabilità laterale in marcia che potrà comportare la riduzione dei casi di ribaltamento dei carrelli purché condotti da personale formato. Su questo tema è in fase di elaborazione a livello europeo il prEN 16203 per la suddetta verifica.

L'auspicio dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione è che con il rispetto delle nuove norme del settore l'indice degli infortuni sul lavoro nel settore della logistica si possa ridurre al minimo, con un conseguente aumento della sicurezza dei lavoratori a salvaguardia della loro salute.





STRADE VIETATE AI CARRELLI ELEVATORI

La Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero Infrastrutture ha emanato col prot. 14906 del 10 giugno 2013 un chiarimento relativo alla circolazione dei carrelli elevatori su strada, facendo seguito alla propria circolare interna n. 4041 del 24 aprile scorso e dichiarando, in modo chiaro e inequivocabile, il divieto di transito su viabilità pubblica per i carrelli elevatori.

L'art. 114 comma 2 del Codice della strada recita: *Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiara di essere il proprietario del veicolo.*

Dimentichiamoci dunque le autorizzazioni annuali per circolare sulle strade pubbliche, i carrelli in quanto veicoli non immatricolati, potranno circolare solamente all'interno di spazi privati.

Infatti, come indicato nella più recente circolare, *"avendo l'art. 231 del vigente codice della strada abrogato la legge 10 febbraio 1982, n.38, sono venuti meno i presupposti normativi in base ai quali è stato adottato il decreto ministeriale 28 dicembre 1989, il quale consentiva la breve e saltuaria circolazione su strada dei carrelli in oggetto senza che, a tal fine, fosse richiesta la loro immatricolazione bensì unicamente l'autorizzazione, della validità di un anno, rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione competente per territorio, previo benessere dell'ente proprietario della strada".*

Quindi d'ora in poi sarà necessaria l'immatricolazione e inoltre i carrelli elevatori dovranno rispettare anche il comma 1 dell'articolo 114: *"Le macchi-*

ne operatrici per circolare su strada devono essere provviste dei dispositivi di equipaggiamento stabiliti dall'art. 106"

- Dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
- Dispositivi per la frenatura;
- Dispositivi di sterzo;
- Dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
- Dispositivo per la segnalazione acustica;
- Dispositivo retrovisore.

Secondo alcune interpretazioni restrittive la circolare num. 4041 potrebbe portare a riesaminare gli incidenti avvenuti in strada o sul lavoro, dal 22 agosto 2008, da quel giorno infatti i carrelli non immatricolati non potevano circolare; secondo altre valutazioni fino a scadenza dell'eventuale autorizzazione annuale poco cambia per chi l'abbia già ottenuta.

Ciò che è chiaro è la conseguenza per tutte le imprese che a scadenza e in futuro utilizzano carrelli elevatori al di fuori dello spazio privato aziendale: dovranno adeguarsi velocemente a quanto prevede la normativa.



Bruno Stefanini

Tecnico competente in acustica
bruno.stefanini@farco.it

Nuova direttiva UE sui campi elettromagnetici

D.Lgs. 81/2008 - Rischi da esposizione ad agenti fisici negli ambienti di lavoro
Slitta al 1° luglio 2016 il termine di recepimento della disciplina di riferimento

Il campo elettromagnetico in ambiente lavorativo è un agente inquinante di tipo subdolo, in quanto non viene direttamente percepito dai lavoratori. L'esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) può comportare rischi di danni alla salute, non solo immediati ma anche a lungo termine. Nei luoghi di lavoro i campi elettromagnetici sono generati dalla presenza e/o dall'uso di macchine e attrezzature alimentate da corrente elettrica e di impianti e apparecchiature, quali cabine e quadri elettrici, video terminali e computer, telefoni cellulari, reti wireless, macchine elettromeccaniche, etc.. Tra le sorgenti che possono esporre i lavoratori ad un rischio anche grave vi sono quelle di tipo intenzionale, vale a dire sorgenti che impiegano l'irradiazione elettromagnetica in modo funzionale alla propria attività:

- saldatrici ad arco o ad alta frequenza;
- forni a induzione per la fusione dei metalli;
- sistemi a induzione per la tempra dei metalli;
- presse a dispersione dielettrica per l'incollaggio dei legni e delle plastiche;
- sistemi per l'indurimento delle colle o per l'essiccazione o la vulcanizzazione di tessuti, carta, legno;
- forni e sistemi a microonde (settori alimentare, chimico, cartiero);
- apparecchiature per applicazioni terapeutiche e usi diagnostici in ambito medico-sanitario.



Le onde elettromagnetiche, che si propagano nello spazio alla velocità della luce, sono caratterizzate da una lunghezza d'onda e da una frequenza. Tali grandezze sono tra loro inversamente proporzionali; tanto minore sarà la lunghezza d'onda,

tanto maggiore sarà la frequenza e quindi l'energia trasportata. Le onde elettromagnetiche possono essere suddivise in due classi: radiazioni non ionizzanti (NIR - *Non Ionizing Radiation*), forme di radiazione elettromagnetica con basso contenuto energetico,

tale da non essere in grado di ionizzare la materia che investono. Rientrano in questa tipologia i campi a bassa e bassissima frequenza (LF e ELF), le radiofrequenze e le microonde fino a 300 GHz (RF); radiazioni ionizzanti (IR - *Ionizing Radiation*), forme di radiazione elettromagnetica che per la loro elevata energia hanno invece la proprietà di ionizzare molecole e atomi, ovvero di romperne i legami interni, come ad esempio i raggi X e i raggi gamma. Le sorgenti artificiali di tipo occupazionale si trovano nella regione dello spettro elettromagnetico a lunghezze d'onda relativamente grandi e quindi con frequenze relativamente basse, pertanto la loro radiazione non è in grado di rompere i legami chimici.

IL RISCHIO

I CEM possono interagire in diversi modi con le sostanze ed i tessuti del corpo umano. Poiché il corpo contiene molta acqua, in cui sono disciolte

sostanze che la rendono molto conduttiva, l'onda elettromagnetica che lo attraversa induce e quindi rilascia in esso una parte dell'energia trasportata, che viene così a trasformarsi in calore alterando l'equilibrio biodinamico. Altri meccanismi di interazione riguardano il trasporto di particolari ioni che possono influenzare il metabolismo fino ad interferire con l'intero organismo. I principali effetti nocivi per la salute sono a carico del sistema cardiovascolare e del sistema nervoso. Per alcuni di questi il nesso di causalità è stato ormai definitivamente riconosciuto ed accertato da numerosi studi scientifici. Vi possono essere altri effetti negativi per la salute che si manifestano nel lungo periodo per i quali non è chiaramente dimostrata la relazione causale con l'esposizione ai CEM e, di fatto, non sono presi in considerazione dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

NORMATIVA VIGENTE

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", **il datore di lavoro è obbligato, nell'ambito della valutazione dei rischi, a valutare e, quando necessario, a misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.** A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici, qualora risulti che siano superati i valori di azione, il datore di lavoro deve valutare e, quando necessario, calcolare se i valori limite di esposizione sono stati superati (art. 209). Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto, con riferimento all'esposizione a campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. La valutazione deve anche considerare la possibilità di rischi indiretti, quali possono essere, ad esempio, le interferenze con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri

dispositivi impiantati).

Le disposizioni specifiche in materia di protezione dei lavoratori sono contenute nel Capo IV del Titolo VIII (Agenti Fisici) del D.Lgs. 81/2008 e derivano dal recepimento della direttiva 2004/40/CE del 29 aprile 2004. L'articolo 306 del citato decreto aggancia l'entrata in vigore di tali disposizioni al termine finale di recepimento stabilito dalla direttiva, ossia il 30 aprile 2008. Tuttavia, le direttive 2008/46/CE del 26 aprile 2008 e 2012/11/UE del 19 aprile 2012 hanno posticipato la data dapprima al 30 aprile 2012 e successivamente al 31 ottobre 2013. Con la approvazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 "sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)" è stata abrogata la direttiva 2004/40/CE a decorrere dal 29 giugno 2013 ed è stato fissato **il termine di recepimento formale delle nuove prescrizioni al 1° luglio 2016.**

In attesa dell'entrata in vigore del provvedimento, tuttavia, **non vengono meno gli obblighi di valutazione del rischio specifico.** Come prescritto dall'articolo 181, comma 1, del Testo Unico, infatti, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, tra cui i campi elettromagnetici, in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.



Alessandro Pagani

Formatore e consulente Sintex
alessandro.pagani@farco.it

Formazione: sperimentazione in Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha avviato la sperimentazione sull'utilizzo della modalità e-learning per la formazione specifica dei lavoratori e per la formazione dei preposti

La Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, ha pubblicato una circolare, la n. 17 del 29 luglio 2013, che fornisce "indicazioni in ordine ai criteri di realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità e-learning e avvio della sperimentazione in coerenza con le indicazioni delle linee applicative della conferenza stato regioni degli accordi ex art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del d. lgs 81/08 e s.m.i."

L'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori prevede la sperimentazione di modelli di formazione e-learning che interessassero i punti della formazione per i quali non era previsto lo strumento della formazione on-line: la formazione dei lavoratori sui rischi specifici e la formazione dei preposti (punti da 6 a 8 del programma).

Con questa circolare regionale non vengono semplicemente autorizzati i percorsi formativi ma vengono definite le modalità per l'avvio dei progetti sperimentali e le metodologie di validazione che sono demandate ad apposite sedute dei tavoli tecnici di confronto organizzate dai Servizi PSAL.

La sperimentazione in Regione Lombardia avrà una durata di 12 mesi (che partono dal 5 agosto 2013, data di pubblicazione della circolare sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

I CRITERI DI REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E-LEARNING

Rigidi, come giusto che sia, i criteri per la realizzazione dei percorsi formativi in modalità e-learning che prevederanno una funzione di monitoraggio



delle attività svolte dal discente e una funzione per la comunicazione tra tutor e discente.

Accanto a questo viene promossa la multimedia e l'interattività (che privilegiano l'interazione e non la fruizione passiva di contenuti), oltre che l'interazione umana tra discenti e docenti/tutor che sarà favorita dalle nuove tecnologie di comunicazione in rete.

Per garantire le funzioni di verifica nella fase di sperimentazione la circolare definisce l'obbligo per i soggetti formatori di definire un documento di progetto esaustivo di tutte le caratteristiche del corso.

VERIFICHE FINALI DI APPRENDIMENTO DEI CORSI E-LEARNING

La circolare regionale prevede con chiarezza che per tutti i percorsi sperimentali sarà obbligatoria la verifica finale in presenza e non esclusivamente in modalità telematica. Tale verifica sarà svolta dal soggetto formatore attraverso personale qualificato. La verifica inoltre potrà essere svolta attraverso videoconferenza sincrona.

Paola Zini

Formatore Sintex
sintex@farco.it

Formare i formatori alla sicurezza

Farco Group è partner dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nell'organizzazione del Master di Qualificazione dei Formatori per la Sicurezza

La Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore proporrà, presso la sede di Brescia, per l'anno accademico 2013-2014, la I edizione del master di primo livello dal titolo "Formare i formatori alla sicurezza", in collaborazione con Fondazione Poliambulanza di Brescia e Farco Group. È stato richiesto anche il patrocinio del Ministero del Lavoro. Il master mira a qualificare il formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro mediante la proposta di contenuti specifici, favorendo l'acquisizione di competenze socio-psico-pedagogiche e capacità metodologicodidattiche, attivando processi e strategie comunicative funzionali alla formazione. Ciò in linea con i criteri elaborati dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera m-bis, del D.lgs n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni; con riferimento al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro".

Obiettivi

Il master "Formare i formatori alla sicurezza" mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) approfondire le tematiche relative allo sviluppo di una cultura della sicurezza;
- b) presentare best practice di alcune realtà locali e nazionali;
- c) proporre l'adozione di modelli di formazione finalizzati alla promozione di comportamenti sicuri;
- d) favorire l'acquisizione di metodologie didattiche che esaltino la componente esperienziale e l'atteg-

giamento riflessivo;

e) incentivare l'acquisizione di competenze comunicative e relazionali.

Destinatari

Il master è aperto ai professionisti che si occupano o intendono occuparsi di formazione alla sicurezza.

Per la partecipazione al master, strutturato in 6 moduli + 1 modulo propedeutico, è necessario aver conseguito il diploma di laurea triennale.

È altresì possibile l'iscrizione a singoli moduli previo possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Sarà data precedenza ai professionisti con esperienza lavorativa nell'ambito della sicurezza. L'ammissione al master avverrà in base all'esame del curriculum, a giudizio insindacabile della Commissione di valutazione.

Svolgimento

L'intera proposta formativa ammonta a 1500 ore, pari a 60 crediti, di cui 215 ore di lezione in presenza, 276 di project work, 386 ore di lavoro personale e on line, 200 ore per la preparazione della prova finale.

Sarà inoltre previsto uno stage da 423 ore che potrà essere svolto in un ente territoriale o nel proprio contesto lavorativo, in accordo con il coordinatore del corso.

Verifica

Al termine del master si svolgerà un esame finale riguardante i temi affrontati durante gli incontri e il Project Work. Agli iscritti al master che avranno superato l'esame finale sarà rilasciato apposito attestato e, se richiesta, la certificazione dei credi-

ti validi per l'aggiornamento dei Preposti, RSPP e RLS. Ai partecipanti ai singoli moduli sarà somministrato un test di valutazione degli apprendimenti finalizzato all'ottenimento del requisito di formazione previsto dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

Risorse finanziarie

Fondi paritetici interprofessionali

Le aziende hanno un'importante opportunità per finanziare la formazione dei collaboratori tramite i fondi interprofessionali. Esse possono presentare piani di formazione che prevedono l'utilizzo di corsi già esistenti e, nel caso di piani individuali, possono utilizzare i master universitari o singoli moduli didattici dei medesimi.

Borse di studio.

Farco Group ha messo a disposizione quattro borse di studio di € 700 caduna per giovani laureati non ancora inseriti nel mondo del lavoro.

Direzione e coordinamento

Direzione Scientifica:

Prof. Luigi Pati

Coordinamento didattico:

dott.sse Elisa Bara, Chiara Bellotti, Paola Zini



MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO - 1^ edizione

Metodologia

Ciascuno dei moduli prevede unità di lavoro riconducibili a diverse modalità didattiche (lezioni, esercitazioni, lavori di gruppo, testimonianze).

Il lavoro individuale e on-line si costituisce come occasione per la rielaborazione personale dei contenuti acquisiti.

Frequenza

La partecipazione è obbligatoria per il 75% delle attività progettate.

Programma del corso

MODULO INTRODUTTIVO
CULTURA DELLA SICUREZZA

MODULO 1
ASPETTI GIURIDICI

MODULO 2
ANALISI DEI BISOGNI

MODULO 3
PROGETTAZIONE

MODULO 4
METODI E TECNICHE

MODULO 5
COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL GRUPPO

MODULO 6
VALUTAZIONE

MODULO CONCLUSIVO
PROVA FINALE

Francesca Ceretti

Ingegnere Ambientale Sintex

francesca.ceretti@farco.it

AUA: istruzioni per l'uso

La Regione Lombardia con circolare 5 agosto 2013, n. 19 ha dato i primi chiarimenti sull'autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013.

Ai sensi del Dpr 59/2013, dal 13 giugno 2013 l'**Autorizzazione unica ambientale** consente alle Pmi e agli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) di ottenere con un unico procedimento il rinnovo o rilascio di **7 autorizzazioni ambientali**.

In particolare il regolamento prevede l'accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo, l'autorizzazione unica ambientale (AUA), della durata di 15 anni, dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli **scarichi idrici** di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'**utilizzo agronomico degli effluenti** di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale alle **emissione in atmosfera** di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta sull'**impatto acustico** di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei **fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di **rifiuti** di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Figure coinvolte

Regione Lombardia conferma che le Autorità com-

petenti all'adozione dell'AUA sono le Province.

Il Suap (Sportello Unico Attività Produttive) quale unico punto di accesso per il richiedente è il soggetto preposto a garantire un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento, anche attraverso una rapida trasmissione della documentazione ed in particolare dovrà:

- ricevere dal gestore e trasmettere in via telematica all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni, nel più breve tempo possibile al fine di garantire il rispetto delle tempistiche;
- trasmettere al gestore il provvedimento di AUA adottato dall'Autorità competente nel caso in cui, oltre ai titoli sostituiti dall'AUA, non siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni;
- attivare il procedimento unico ed indire la conferenza dei servizi di cui all'articolo 7 del Dpr n. 160/2010, provvedendo quindi all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento nel caso siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso.

La Provincia assume le funzioni di Autorità competente, con responsabilità sui contenuti dell'autorizzazione, assicurando anche una funzione di

coordinamento tra le diverse competenze di settore interne cui fanno capo le specifiche attività istruttorie sulle singole componenti dell'AUA (Ufficio d'ambito per gli scarichi in fognatura, Uffici acque per gli scarichi in corpo idrico, ecc.).

L'AUA è quindi un unico provvedimento adottato dalla Provincia comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli procedimenti attivati. Il provvedimento di AUA:

- sarà trasmesso telematicamente al Suap e da

quest'ultimo al gestore, nel caso costituisca l'unico atto da questi richiesto;

- confluirà nel provvedimento conclusivo del procedimento unico adottato dal Suap e da questi trasmesso al gestore, nel caso in cui oltre all'AUA (e quindi ai titoli da questa sostituiti) siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso.

Ambito di applicazione

La Regione Lombardia precisa invece che l'AUA **non si applica alle volture** dei titoli autorizzativi o a modifiche non sostanziali, che seguono l'iter normale. La circolare chiarisce che è escluso dall'AUA il procedimento unico ex Dlgs 152/2006 sui nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, per il quale continuano ad applicarsi le regole settoriali, nonché l'autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili (ex Dlgs 387/2003).

Procedura

Si riscontrano diverse possibili modalità procedurali di applicazione della nuova normativa, in funzione della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi, con particolare riferimento a:

- procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA;
- procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo;
- procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni.

Per tutte le casistiche richiamati valgono i seguenti passaggi:

- se l'attività è **oggetto solo di una o più comunicazioni, ovvero autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera, il gestore può non avvalersi dell'AUA**, bensì delle procedure previste dalle vigenti normative settoriali, fermo restando la presentazione delle relative comunicazioni o delle istanze di adesione alle autorizzazioni generali al Suap;
- nel caso sia necessario richiedere l'AUA, l'istanza dovrà essere presentata dal gestore al Suap, in via telematica, al fine di agevolare le successive fasi di trasmissione all'Autorità competente e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo;
- i termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di presentazione della domanda al Suap;
- nei primi 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Suap quest'ultimo effettua una verifica della domanda e provvede a comunicare l'avvio del procedimento, ovvero alla eventuale richiesta di integrazione documentale; il termine del procedimento è sospeso dalla data di richiesta di integrazioni fino al ricevimento della documentazione da parte del Suap.

Con riferimento alle casistiche sopra definite:

- nel caso in cui l'**AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o uguale a 90 giorni**, l'Autorità competente adotta il provvedimento nel **termine di 90 giorni** dal ricevimento della domanda e lo trasmette al Suap, il quale provvede a sua volta al

rilascio dello stesso al gestore; l'eventuale conferenza dei servizi è indetta dal Suap in accordo dell'Autorità competente;





Fig.1 – schema esemplificativo procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7)

b) nel caso in cui l'**AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni**, l'Autorità competente convoca la conferenza dei servizi, adotta il provvedimento di AUA **entro 120 giorni** dal ricevimento della domanda (o 150 nel caso di richiesta di integrazioni) e lo trasmette al Suap il quale provvede a sua volta al rilascio dello stesso al gestore;

I procedimenti avviati o per i quali è stata presentata istanza all'Autorità competente prima dell'entrata in vigore del regolamento **saranno conclusi** ai sensi delle normative settoriali vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Pertanto, alla scadenza (o modifica sostanziale) del primo titolo, il Gestore che deve o intende richiedere l'AUA presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso.



Nei casi in cui **le condizioni d'esercizio non siano mutate**, l'Autorità competente debba far riferimento alla documentazione già in possesso. In tal caso, il gestore non deve presentare nuovamente la documentazione ma fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare

Fig. 2 - schema esemplificativo procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7);

c) nel caso in cui **oltre all'AUA siano richieste ulteriori autorizzazioni** o atti di assenso, il Suap attiva il procedimento unico e indice eventualmente la conferenza dei servizi; in tal caso **l'Autorità competente adotta l'AUA nei termini previsti dai sopra richiamati punti a) e b)** che confluirà nel provvedimento unico adottato dal Suap.

l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente rilascio. È comunque facoltà dell'Autorità competente valutare l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti al fine di prevederne un aggiornamento.

Tipologie di istanze soggette al regolamento

Le tipologie di istanze soggette alle disposizioni previste dal regolamento sono **le nuove autorizzazioni, i rinnovi e le modifiche sostanziali attinenti i titoli abilitativi indicati all'articolo 3 comma 2; le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di voltura (cambio di denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione/titolo abilitativo) e di modifica non sostanziale**, che, pertanto, saranno gestiti secondo i dispositivi previsti dalle normative settoriali e direttamente dalle Autorità competenti (Province).

Modulistica

La Regione Lombardia ha approvato **un proprio modulo di domanda "AUA"**.

La modulistica è disponibile sul sito: <http://www.farco.it/it/>.

Sanzioni

Il regolamento non introduce disposizioni sanzionatorie.

Fino ad eventuale diversa disposizione nazionale continuano a valere le normative settoriali e si ritengono pertanto applicabili le sanzioni previste dalle norme settoriali che a vario titolo disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'AUA.

Francesca Ceretti

Ingegnere Ambientale Sintex
francesca.ceretti@farco.it

Gestione dei rifiuti

La “sistriade” continua...

Sistri operativo dal 1° ottobre 2013 solo per gestori e trasportatori

Il DL 31 agosto 2013, n. 101, in vigore dal 1° settembre 2013, che contiene nuove norme di semplificazione, prevede che il Sistri riguarderà “principalmente” i rifiuti pericolosi circoscrivendo il Sistri a produttori e gestori di rifiuti pericolosi.

In base al calendario fissato dal nuovo decreto-legge n. 101/2013 sulla “razionalizzazione delle P.a.”, il 1° ottobre 2013 viene confermata la partenza del sistema Sistri (nuovo sistema informatico di controllo dei rifiuti) ma solo per i gestori di rifiuti pericolosi (trasportatori, smaltitori e i “nuovi produttori”). L’operatività per i produttori “iniziali” slitta invece al 3 marzo 2014, con possibile ulteriore proroga.

Si precisa che il DL definisce il «nuovo produttore» come chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione dei rifiuti. Si differenzia invece il «produttore iniziale», quale «soggetto la cui attività produce rifiuti» quindi l’impresa, l’ente o il libero professionista che, nell’esercizio della propria attività economica, genera scarti e come tale non rientra tra i soggetti obbligati alla partenza del sistri.

In base ai dati resi noti dal MinAmbiente (comunicato stampa pubblicato il 27 agosto), il sistema interesserà così alla sua partenza 17 mila utenti che trattano i rifiuti a maggior rischio, invece dei 70 mila previsti.

Rifiuti da estrazione, i controlli “raddoppiano”

La legge 97/2013 prevede che, a partire dal 4 settembre 2013, le autorità competenti devono effettuare ispezioni nelle strutture di deposito dei

rifiuti di estrazione a intervalli “almeno semestrali” (dove prima erano previsti controlli almeno annuali) dal momento dell’avvio del deposito.

Si segnala anche l’aumento delle sanzioni previste nel caso di gestione non autorizzata, e il cambio di riferimento per deroghe concesse a favore di rifiuti inerti e non pericolosi, che ora possono riguardare gli obblighi di notifica (non più le garanzie che i gestori dei depositi devono presentare).

Le pubbliche amministrazioni potranno affidare le verifiche a enti pubblici o esperti indipendenti, a spese degli operatori, e sostituirsi agli stessi nel caso di inadempienza agli obblighi “di chiusura” del deposito, utilizzando i soldi delle garanzie finanziarie.

Materiali da scavo: nuove regole con il “Decreto Fare”

Dal 21 agosto 2013 è nuovamente cambiata la norma di riferimento per utilizzare come sottoprodotti i materiali da scavo di tutti i cantieri (piccoli compresi), tranne quelli soggetti a Via o Aia.

L’articolo 41-bis stabilisce che i materiali da scavo siano sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 (e quindi al regime dei sottoprodotti) a condizione che il produttore attesti, attraverso una dichiarazione all’Arpa competente, la destinazione all’utilizzo certo e diretto dei materiali presso uno o più siti (con rispetto delle Csc e senza costituire fonte di contaminazione delle acque sotterranee) o cicli produttivi predeterminati (senza rischi per la salute e variazione delle emissioni).

Tale dichiarazione non richiede alcun preventivo trattamento ma il rispetto delle normali pratiche industriali “e di cantiere”.



PENSARE ALLA SICUREZZA, PER NOI, É UN FATTO NATURALE.

FARCO GROUP, GLI SPECIALISTI NELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

La sicurezza sul lavoro è una cosa seria e noi di Farco group lo sappiamo bene perché ce ne occupiamo da oltre 25 anni. Le alte professionalità messe in campo dal gruppo Farco in questo settore, il centro di formazione accreditato Regione Lombardia, la piattaforma di corsi specialistici, la versatilità e la possibilità di personalizzazione dei calendari ren-



dono Farco group leader in questo ambito formativo. Uno staff di 24 tecnici, ingegneri, formatori specializzati nella sicurezza, medici del lavoro, psicologi, sociologi, offre più di 80 corsi differenziati teorici e pratici, forma oltre 3.000 lavoratori in un anno ed è leader nel settore. Sono numeri che danno una certa sicurezza, la sicurezza che cerchi.

Farco Group Brescia
Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel. 030.21.50.044
info@farco.it - www.farco.it

Farco Group Mantova
Marmirolo (MN)
Via Achille Grandi, 3
Tel. 0376.29.46.02
mantova@farco.it



Dal 2003 Sintex
è Centro di
Formazione
Accreditato
dalla Regione
Lombardia.

FARCO
GROUP

È BUON LAVORO SE È SICURO

Da 25 anni pensiamo sempre alla massima Sicurezza.



CHECK-UP SICUREZZA



PIANI DI SICUREZZA



PREVENZIONE INCENDI



PROTEZIONE INDIVIDUALE



ASSISTENZA TECNICA



SEGNALETICA



CENTRO DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO

Farco Group Sede
Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel. 030.21.50.044
info@farco.it

www.farco.it

Farco Group Mantova
Marmirolo (MN)
Via Achille Grandi, 3
Tel. 0376.29.46.02
mantova@farco.it



FARCO
GROUP